

L'ISEE 2020.

**L'utilizzo dello strumento dopo le
ultime modifiche normative e i
controlli sulle DSU e sul Reddito di
Cittadinanza.**

Massimo Terenziani

Alcune premesse, per cominciare.....

A fine 2013 viene adottato il Decreto di riforma dell'ISEE introdotto in Italia col D.LGs. 109/98.

A 15 anni di distanza dall'introduzione lo strumento viene profondamente rivisto.

Principi seguiti nel nuovo DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

1. Conferma della precedente macro struttura valutativa alla base del calcolo (valutazione reddito, patrimonio, nucleo familiare).
2. Applicabilità: obbligatorio per tutti gli enti erogatori. Fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Permane facoltà di integrazioni/variazioni a cura delle regioni.
4. Avvicinamento dei valori a quelli del reddito disponibile .

5. Confermato nelle intenzioni l'ampliamento dei servizi e prestazioni da assoggettare alla valutazione economica in base allo strumento.
6. Valutazione componenti reddituali finora escluse dal calcolo (redditi esenti o assoggettati alla fonte a titolo di imposta, trattamenti assistenziali vari).
7. Differenziazione fra percettori redditi di natura diversa (lavoro dipendente e pensione dagli altri).
8. Adeguamento base imponibile per il calcolo del valore degli immobili in relazione all'IMU.
9. Maggior considerazione per presenza disabili nel nucleo familiare.
10. Ampliamento rosa spese detraibili in particolare collegate a presenza di disabili o non autosufficienti nel nucleo familiare (aspetto successivamente ridimensionato).
11. Valutazione di beni mobili registrati o altri

indicatori di capacità contributiva a fini di confronto e verifiche.

12. Variazione sistema delle franchigie e detrazioni sui redditi e patrimoni con differenziazione in relazione alla numerosità nucleo familiare.

13. Introduzione di un indicatore ISEE c.d. “Corrente” per rilevare repentini mutamenti della condizione economica.

14. Differenziazione del valore finale del calcolo con la previsione di indicatori “prestazionali”. Accanto all'ISEE Base o standard fanno la comparsa: ISEE minori, ISEE socio-sanitario e ISEE socio-sanitario residenze, ISEE per prestazioni universitarie.

15. A sistema “rodato” semplificazione per cittadino: vari dati **a regime** saranno ricavati direttamente dalle banche dati esistenti e non richieste in sede di DSU.

16. Calcolo del valore dell'indicatore successivo alla presentazione della DSU.

17. Rafforzamento ruolo dei controlli.

18. Rafforzamento impiego banche dati e utilizzo informazioni ivi contenute in sede di compilazione e di controllo.

Nuovo sistema entrato a regime da inizio 2015.

Valutazione economica neutra del nucleo familiare.

La formula di calcolo in sintesi resta:

ISEE = $\frac{\text{REDDITO} + 20\% \text{ PATRIMONIO}}{\text{PARAMETRO NUCLEO FAMILIARE}}$

Più precisamente l'ISEE si ottiene rapportando l'Indicatore della situazione

reddituale (ISR, REDDITO) sommato con l'indicatore della situazione patrimoniale (PATRIMONIO), al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Diverse le modifiche che il DPCM 159/2013 ha subito negli ultimi anni.

le principali:

1. Il D.L. 42/16 in materia di trattamenti assistenziali percepiti dai disabili.

2. Il D.LGs. 147/17 di attuazione del Reddito di Inclusione.

3. Il D.L. 4 del 28 gennaio 2019, provvedimento attuativo del Reddito di Cittadinanza.

Altre modifiche sono intervenute nel corso dell' ANNO 2019, le seguenti:

- 1. Il D.L. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”** convertito con L. 58/2019.
- 2. Il Decreto Min. L.P.S. 9 Agosto 2019:** definisce le modalità tecniche per l'accesso da parte dell'utente alla DSU pre-compilata.
- 3. Il D.L. 101 del 3/9/2019 :** sostituzione dell'art. 4-sexies del DL 34/19.
- 4. Il DM 347 del 4/10/2019:** riapprova i modelli di DSU.

Vediamo più nel dettaglio i contenuti delle misure normative che hanno modificato il DPCM 159/13.

DL 42/2016 (art. 2 sexies)

Tema: trattamenti assistenziali percepiti da disabili.

Nel calcolo ISEE di un nucleo con presenza di disabili, non vengono conteggiati nel reddito i trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali, ove percepiti da PA in ragione della condizione di disabilità di un componente, quando non rientranti nei redditi complessivi a fini IRPEF.

Incide sulla componente reddituale del calcolo ISEE.

Secondo il DPCM 159/13

Per ciascun componente il nucleo familiare si sommano:

a) Redditi complessivi ai fini IRPEF.

b) Redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. plusvalenze, altri redditi da capitale corrisposti da soggetti non residenti) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi su attività finanziarie, redditi fabbricati tassati con metodo della c.d. “cedolare secca”).

c) Assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli (quelli propri sono inclusi sopra).

d) Altri redditi esenti da imposta (es. assegni) e redditi di lavoro dipendente tassati all'estero.

e) Trattamenti assistenziali, previdenziali e

indennitari (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite, vitalizi, arretrati da lavoro, indennità mobilità, assegni sociali, contributi, ecc..), carte di debito percepiti a qualunque titolo da PA non inclusi nei redditi soggetti a IRPEF.

f) Proventi derivanti da attività agricole (valore base imponibile IRAP al netto costi del personale utilizzato)

g) Redditi figurativi delle attività finanziarie (si veda elenco pagine successive).

h) Reddito dei componenti il nucleo iscritti all'AIRE dichiarato all'estero.



R

redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti all'IMU e non compresi in quelli di cui al primo punto (es. redditi dei terreni, redditi dei fabbricati). Per i terreni si considera il reddito dominicale rivalutato del 80% (il reddito agrario è già incluso nell'imponibile IRPEF), con ulteriore rivalutazione per gli anni 2013-2014-2015 del 15%.

Rispetto ai redditi di cui alla lettera e)

(trattamenti assistenziali, previdenziali, ecc...) vanno

indicate solo le erogazioni monetarie percepite e non anche le esenzioni e/o agevolazioni ottenute sul pagamento di tributi, tariffe, altre riduzioni sul costo dei servizi pubblici, o buoni servizio e/o voucher ottenuti che sostituiscono servizi.

Non vanno indicati i contributi ottenuti a titolo di rimborso spese, in quanto assimilabili a fornitura diretta di beni e/o servizi.

Ad es. non vanno indicati: contributi a titolo di rimborso spese a disabili per consentire svolgimento attività quotidiane (contributi spese per assistenza indiretta, vita indipendente, assegni di cura, abbattimento barriere architettoniche, per acquisto prodotti tecnologici, trasporto personale, ecc.), quando tali contributi sono a fronte di spese rendicontate.

Non vanno indicati i rimborsi spese per le famiglie affidatarie di minorenni.

Il DL 42 agisce in particolare sulla voce e) dell'elenco; per punti i contenuti salienti:

1. Misura doveva essere transitoria: in attesa della revisione più complessiva del DPCM 159/13, con probabile operatività dal 1/1/17 (non ancora superata).
2. Esclusi dal conteggio i trattamenti assistenziali e indennitari non imponibili ai fini IRPEF, quando

percepiti in ragione della disabilità di un componente del nucleo.

3. Restano nel conteggio le stesse tipologie di reddito se percepite per ragioni diverse dalla disabilità (es. contributi economici ottenuti dai Comuni da famiglie disagiate).

4. Eliminate le detrazioni forfetizzate per spese per disabili nel nucleo, differenziate per età e grado di disabilità (art. 4, comma 4, lett. D, DPCM 159/13).

5. Eliminate detrazioni per spese per collaboratori domestici e assistenti personali (art. 4, comma 4, lett. b).

6. Eliminate le detrazioni per rette pagate per ospitalità alberghiera di persone non autosufficienti in strutture residenziali (art. 4, comma 4, lett. c).

7. Reintrodotta in luogo della detrazione di cui al punto precedente, la maggiorazione dello 0,50 nella scala di equivalenza del nucleo in caso di presenza di disabili.

8. Confermato che gli Enti erogatori sottraggono i trattamenti assistenziali percepiti dal valore ISEE,

rapportati al parametro della scala di equivalenza per accertare il mantenimento del diritto allo stesso trattamento. Valori percepiti nel secondo anno precedente.

9. Gli enti erogatori entro 30 gg. procedono alla revisione degli aspetti regolamentari per erogazione delle prestazioni sociali nel rispetto delle nuove misure (entro il 28/6/16). Sono fatte salve, fino alla stessa data, le prestazioni in corso di erogazione .

10. La revisione dei regolamenti dovrebbe avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.Lgs. 147/2017 Decreto attuativo Rel.

Le modifiche all'ISEE sono raccolte all'art.10 del provvedimento. La misura ha subito successivi diversi posticipi e revisioni ad opera di successivi provvedimenti, varie parti non sono state attuate. I contenuti originari erano i seguenti:

1. Rafforzamento da 2018 sistema precompilazione a cura dell'INPS. Utilizzo tutti dati disponibili presenti c/o:
 - a) Anagrafe Tributaria,
 - b) Catasto,

- c) archivi INPS,
- d) saldi e giacenze patrimoni mobiliari (sezione apposita anagrafe tributaria)

2. Il cittadino può accettare la DSU o variarla
Non possono essere variati dati relativi a trattamenti erogati da INPS e redditi dichiarati a fini fiscali.

3. Periodo transizione da 1/1/2018 e fino al 31/8/2018, possibili 2 opzioni:

- 1. modello pre-compilato,
- 2. dati forniti dal dichiarante.

3. Dal 1/9/2018 la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione.

4. Dal 1/9/2018 cambia la validità dell'attestazione.

Nuova validità: dalla **presentazione al 31/8 successivo**.

5. Varia anno di riferimento redditi e patrimoni.
Al 1/9 vengono aggiornati redditi e valori da inserire nel calcolo: **valori anno precedente**.

Nuovo sistema produrrebbe:

**a) DSU presentate nel periodo 1/1 – 31/8
parrebbero restare i redditi del 2°
anno solare precedente.**

**b) DSU del periodo 1/9 – 31/12
contengono redditi anno solare
precedente.**

6. Con Decreto Min. Lavoro è definita data, dalla quale possibile accedere in via sperimentale - per almeno 6 mesi - alla modalità precompilata (anche solo ai fini rilascio ISEE corrente).

Stesso decreto stabilisce:

1. componenti che rimangono autodichiarate dal cittadino in sede di DSU.

2. Data decorsa la quale l'ISEE corrente e il suo ISRE vengono calcolati secondo regole fissate dal DPCM 159/2013, per peggioramento condizione lavorativa, ovvero variazione indicatore situazione reddituale. Fino a quel momento rimane applicabile art. 9 DPCM 159/2013.

7. ISEE corrente. Da data stabilita da nuovo

Decreto la variazione di condizione lavorativa deve essere avvenuta dopo l'1 gennaio anno cui si riferisce il reddito considerato nel calcolo ISEE ordinario (arco temporale da un min. 20 max 32 mesi).

Modifiche contenute nei punti da 3 a 7 efficacia temporanea.

Validità fino ad entrata in vigore corrispondenti misure correttive al DPCM 159/2013.

Atteso entro 6 mesi nuovo Decreto Min . Lavoro di riordino generale dell'ISEE.

DL 4/2019 di attuazione del Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Modifiche nucleo familiare. (art. 2,c. 5)

Il nucleo familiare è definito secondo le regole ISEE (DPCM 159/13, fino all'entrata in vigore delle norme di revisione dello strumento.

Particolarità:

1. coniugi separati o divorziati, fanno parte dello stesso nucleo se convivono stessa abitazione;
2. figlio maggiorenne non convivente, rientra nel

nucleo dei genitori se: a) < 26 anni,
b) a carico a fini IRPEF,
c) non è coniugato e non ha figli.

Componenti del nucleo definito ai fini ISEE continuano a farne parte, in caso di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Per separati o divorziati dopo 1/9/2018, richiesta verifica della Polizia Locale. Mediante verbale che attesta effettività cambio di residenza.

Reddito nucleo familiare solo ai fini RdC:

- 1. calcolato secondo regole ISEE.**
2. al netto di trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel calcolo ISEE,
3. sono inclusi trattamenti Assistenziali in corso di godimento (valore annuo), salvo prestazioni non soggette a prova dei mezzi (es. indennità accompagnamento).

Per trattamenti assistenziali non rilevano:

1. erogazione di arretrati,
2. agevolazioni ed esenzioni su tributi,
3. riduzioni e agevolazioni su costo servizi,
4. rimborsi spese (erogazioni su spese rendicontate), erogazioni di buoni servizio o altri titoli, sostitutivi di

servizi.

Escluso dai trattamenti assistenziali assegno per nuclei familiari numerosi.

Alcune delle modifiche incidono sull'impianto dell'art. 10 del D.LGs 147/17 (a sua volta modificativo del DPCM 159/13).

La misura attuativa del ReI aveva previsto l'introduzione del sistema di precompilazione della DSU ISEE come modalità ordinaria (dopo un periodo sperimentale)

Il DL 4/19 (art. 11) modifica l'art. 10 del D.LGs. 147/17, con innovazioni che consistono principalmente in:

1. slittamento di alcuni termini per avvio nuove modalità di calcolo e validità attestazioni;

Il D.Lgs. 147/17 aveva previsto:
(misure mai attuate)

1. Rafforzamento da anno 2018 (poi spostato al 2019, quindi al 2020) sistema precompilazione a cura dell'INPS. Utilizzo tutti dati disponibili presenti c/o:
a) Anagrafe Tributaria,

- b) Catasto,
- c) archivi INPS,
- d) saldi e giacenze patrimoni mobiliari (sezione apposita anagrafe tributaria)

Provvedimento del Direttore INPS definisce modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla DSU precompilata.

X DSU presentate con modalità ordinaria: INPS in sede di attestazione ISEE riporta le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati disponibili, comprese quelle relative a saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

2. Il cittadino può accettare la DSU precompilata o variarla

Non possono essere variati dati relativi a trattamenti erogati da INPS e redditi dichiarati a fini fiscali.

Se dichiarazione IRPEF non ancora presentata, possibile modificare dati reddituali, salvo successiva verifica di coerenza.

3. Periodo transizione da 1/1/2018 e fino al 31/8/2018, possibili 2 opzioni:

- 1. modello pre-compilato,
- 2. dati forniti dal dichiarante.

Dal 1/9/2018 la modalità precompilata doveva rappresentare l'unica modalità di presentazione.

ma.....

L'avvio dell'ISEE precompilato è stato inizialmente posticipato con il Decreto Milleproroghe 2018 (DL 91 del 25/7/18) al 1/1/2019, successivamente questa data viene posticipata al 1/9/2019.

4. Dal 1/9/2018 (**termine posticipato al 1/1/19 dal DL Milleproroghe 2018**)) cambia la validità dell'attestazione.

Nuova validità: dalla presentazione al 31/8 successivo.

Anche qui si ha uno slittamento di termini.

Il DL 4/19 sposta la data di partenza nuova modalità **al 1/9/2019.**

Per l'anno di "switch" del sistema (anno 2019): le DSU in corso di validità al 1/9/19 (rilasciate da gennaio ad agosto) restano valide fino al 31/12/19.

5. Varia anno di riferimento redditi e patrimoni. Al 1/9 vengono aggiornati redditi e valori da inserire nel calcolo: **valori anno precedente.** Il sistema avrebbe

prodotto:

a) DSU presentate nel periodo 1/1 – 31/8 parrebbero restare i redditi del 2° anno solare precedente.

b) DSU del periodo 1/9 – 31/12 contengono redditi anno solare precedente.

6. Con Decreto Min. Lavoro è definita data, dalla quale possibile accedere alla modalità precompilata (anche solo ai fini rilascio ISEE corrente) e si avvia un periodo di sperimentazione in materia.

Stesso decreto stabilisce:

1. componenti che rimangono autodichiarate dal cittadino in sede di DSU.

2. Data decorsa la quale l'ISEE corrente e il suo ISRE vengono calcolati secondo regole fissate dal DPCM 159/2013, per peggioramento condizione lavorativa, ovvero variazione indicatore situazione reddituale (deciso ampliamento raggio d'azione). Fino a quel momento rimane applicabile art. 9 DPCM 159/2013.

7. ISEE corrente. Da data stabilita da nuovo Decreto la variazione di condizione lavorativa deve essere avvenuta dopo l'1 gennaio anno cui si riferisce il reddito considerato nel calcolo ISEE ordinario (arco

temporale da un min. 20 max 32 mesi).

Atteso entro 6 mesi nuovo Decreto Min . Lavoro di riordino generale dell'ISEE (non ancora adottato).

Tutte le modifiche contenute nel D.Lgs. 147/17 e ora nel DL 4/19 hanno quindi efficacia temporanea.

Validità fino ad entrata in vigore corrispondenti misure correttive al DPCM 159/2013.

DL 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”

Art. 4 – sexies. (sostituisce art. 10, c. 4 del D.LGs. 147/2017).

1) Fissato nuovo sistema quanto a **validità della DSU:**

da data di presentazione al 31/12 successivo.

Decorrenza applicazione: dichiarazioni presentate dal 1/1/2020.

2) Nuovo riferimento temporale valori utilizzati

nel conteggio.

In ciascun anno i valori sono aggiornati prendendo a riferimento quelli **del 2° anno precedente** (supera previsioni art. 10, D.Lgs.147/17) .

Riferimento temporale vale per:

- **Redditi**
- **Patrimonio**

Opzione a favore del dichiarante.

Introduce possibilità di aggiornare valori all'anno precedente sia per reddito che per patrimonio, **qualora sia più conveniente per il nucleo familiare.**

Significa che l'anno di riferimento dei valori può essere “scelto” dal dichiarante secondo opportunità.

Art. 28-bis. (modifica art. 10 D.Lgs. 147/17)
Introduce modifiche all'ISEE corrente.

Conferma ampliamento casistiche per uso indicatore. Possibile richiederlo in presenza di **una delle seguenti situazioni:**

1) Variazione (peggioramento) condizione lavorativa,

2) Variazione indicatore situazione reddituale > 25%

3) Interruzione dei trattamenti assistenziali .

Variazione della condizione lavorativa/reddituale deve essere avvenuta dopo 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i redditi indicati in DSU.

Caso di cui punto 3): periodo di riferimento e redditi utili per calcolo ISEE corrente sono individuati con medesime modalità previste per lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza nuove modalità: da 15 giorni dopo approvazione nuovo modello di DSU (23/10/19).

Ampliamento durata validità indicatore.

Validità ISEE corrente passa a 6 mesi da data presentazione.

Qualora intervengano variazioni nelle situazione occupazionale o nei trattamenti assistenziali l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

**D.L. 101 del 3/9/2019 (art. 7-
Disposizioni urgenti in materia di ISEE)**

dispone:

sostituzione contenuto (in buona parte confermandolo) dell'art. 4-sexies del DL 34/19 (modificando nuovamente art. 10 del D.LGs 147/17).

Contenuti:

- 1) nuovi termini di validità della DSU,
- 2) modifica riferimento temporale redditi e patrimoni da indicare nella medesima.

Nel merito:

A) Validità della DSU: da presentazione al successivo 31 dicembre;

B) a inizio periodo di validità i redditi sono aggiornati prendendo a riferimento quelli del 2° anno precedente (si riporta a condizione

originaria per i redditi). Superate indicazione del D.LGS 147/17 che prevedeva l'anno precedente, dopo il 1 settembre.

Anche i patrimoni sono riferiti al 2° anno precedente (al 31/12 di quell'anno).

Operazione di allineamento temporale delle 2 grandezze.

C) Opzione per il cittadino di aggiornare i dati prendendo a riferimento quelli dell'anno precedente, ove più conveniente.

Il caso C) sarà attuato mediante modalità “estensive” dell'ISEE “corrente”, da definire con apposito Decreto Min. Lavoro.

Le modifiche decorrono da inizio 2020

**Il Decreto viene convertito con L 128/19.
In sede di conversione si stabilisce che:**

1. Min. Lavoro P.S. entro 6 mesi adotta un decreto per individuare modalità estensive dell'ISEE corrente.

2. DSU presentate dopo 1/9/19 e fino ad entrata in vigore della Legge, si applica sistema previgente.

DM 9 Agosto 2019 del Min. LPS

**L'ISEE Pre-compilato –
definizione modalità tecniche.**

Ricordiamo che ora i dati contenuti nella DSU
sono:

- in parte dichiarati dal soggetto che la presenta,
- in parte rilevati dall'INPS dai propri archivi o da quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Il richiedente la prestazione non deve fornire i
dati relativi a:

- redditi complessivi dichiarati ai fini IRPEF nella dichiarazione annuale (730, Unico),

- trattamenti erogati dall'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF).

Con il sistema pre-compilato (stile mod. 730) si amplia la componente dati inseriti in automatico dall'INPS.

Il Min. LPS con questo decreto definisce le modalità tecniche per l'accesso da parte dell'utente alla DSU pre-compilata.

Accesso possibile a richiesta:

- 1 - direttamente,
- 2 - mediante un CAF delegato

Particolare attenzione è posta sui sistemi di accesso per garantire sicurezza ed evitare abusi.

ACCESSO DIRETTO

Sistemi di autenticazione:

- Credenziali dispositive rilasciate dall'INPS;
- Credenziali rilasciate da Agenzia Entrate;
- SPID.

Dichiarante deve fornire elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo, i seguenti:

1. importo redditi indicati nella dichiarazione a fini IRPEF (rigo relativo a “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione);
2. Esistenza di rapporti relativi a patrimoni mobiliari inferiori a 10.000 €, o assenza di rapporti;
3. Saldo contabile di fine anno di uno dei depositi e conti correnti, o valore alla stessa data di altre forme di patrimonio mobiliare, nei casi diversi da punto precedente. Valore va indicato in modo puntuale.

ACCESSO MEDIANTE CAF

Occorrono gli stessi elementi di riscontro dell'accesso diretto, devono riguardare anche il dichiarante.

Se riscontro negativo rispetto alle indicazioni necessarie per accesso, il dichiarante presenta la DSU con modalità non pre-compilata.

INPS e Agenzia Entrate attuano misure per inibire il trattamento dei dati necessari alla elaborazione della DSU pre-compilata.

Decorrenza nuova modalita: 1 gennaio 2020.

Prima fase sarà sperimentale.

Accesso alla modalità pre-compilata è riservato a chi nel triennio 2016-18 abbia presentato all'INPS direttamente una DSU in via telematica.

Elementi che rimangono da fornire a cura del cittadino nella DSU:

1. Composizione del nucleo familiare;
2. Informazioni per determinazione valore della scala di equivalenza;
3. Soggetti rilevanti ai fini del calcolo componenti aggiuntive (ISEE minori e ISEE socio-sanitario residenze);
4. Condizione di disabilità e non autosufficienza;
5. Identificazione casa di residenze del nucleo;
6. Reddito complessivo ai fini IRPEF in caso di esonero presentazione dichiarazione, assenza certificazione unica, sospensione adempimenti per eventi eccezionali;

7. Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo di imposta (no regime forfettario per imprese arti e professioni, regime imprenditoria giovanile, redditi da locazione immobili secondo regime cedolare secca);
8. Alcune altre tipologie di redditi: redditi prodotti all'estero, redditi da attività agricole,assegni mantenimento figli, redditi fondiari da fabbricati non locati, redditi dichiarati all'estero da cittadini AIRE;
9. Assegni periodici corrisposti per mantenimento coniuge e figli;
10. Ammontare debito residuo mutuo per acquisto immobile;
11. Patrimonio immobiliare detenuto all'estero;
12. Alcune componenti patrimonio mobiliare (azioni in società non quotate, altri strumenti finanziari tra cui le polizze assicurazione vita, patrimonio imprese individuali);
13. Solo per ISEE socio-sanitario residenze: valore delle donazioni effettuate negli ultimi 3 anni.
14. Autoveicoli, motoveicoli > 500 cc, navi e imbarcazioni.

In fase iniziale la componente dati inserita

dall'INPS si amplia comprendendo in particolare:

1. patrimonio immobiliare (terreni, fabbricati, aree fabbricabili),
2. patrimonio mobiliare;

Elenco soggetto ad aggiornamento in base a evoluzione dei sistemi informativi e convenzioni fra enti.

L'INPS su richiesta carica alcuni dati ottenibili dall'ultima DSU ISEE presentata: dati relativi ai punti 1, 2, 4, 5, 9 , 14. L'utente ha dovere di correggerli qualora mutati.

Operazione non possibile alla prima DSU.

La precompilazione non è obbligatoria, chi non intende avvalersene, procede alla presentazione della DSU con modalità attuali (dati forniti dal dichiarante).

Per le DSU compilate con modalità “tradizionali”, l'INPS segnala nell'attestazione omissioni o difformità anche relative al patrimonio mobiliare, limitatamente a:

A) sul componente:

- in caso di omissione: elenco dei rapporti, compresi quelli omessi, di cui risulti intestatario;
- in caso di difformità per difetto dei valori: indicazione di tale circostanza, senza precisazione del rapporto e del valore/i;

B) a livello di nucleo:

- se valore dichiarato < valore delle franchigie: indicazione circostanza che si verificherebbe in assenza delle omissioni/difformità, con riferimento al superamento delle franchigie medesime;
- in casi diversi: indicazione della circostanza che si verificherebbe in assenza delle omissioni/difformità con riferimento ad un incremento di valore di almeno 5.000 € del patrimonio mobiliare.

Il Decreto Ministeriale tocca anche l'ISEE corrente.

X modalità di calcolo: decorrenza la data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione dei nuovi modelli di DSU.

Si crea una discrasia di 15 giorni rispetto a quanto poi fissato col DM 347/2019.

L'INPS può rilevare difformità o omissioni nel calcolo dell'ISEE corrente attingendo alle comunicazioni obbligatorie che le aziende debbono fornire riguardo alle retribuzioni dei lavoratori.

Uso di queste comunicazioni permetterà di pre-compilare anche l'ISEE Corrente (occorre un DM che individui le modalità tecniche).

Il DM 347 del 4/10/2019

Riapprova i modelli di DSU e recepisce le variazioni introdotte.

Le variazioni delle condizioni socio-economiche familiari e l'ISEE – l'ISEE
“Corrente”.

Principi del sistema di calcolo:

l'ISEE nuovo sintetizza :

1) Condizione numerica-professionale del nucleo al momento della presentazione della dichiarazione (fotografia)

2) Consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare dei componenti in un determinato momento (al 31/12 dell'anno precedente la data di presentazione per immobili) Valore di uno stock di beni

3) Valore di tutti i redditi percepiti (non solo imponibili) dai componenti il nucleo nel corso del secondo anno precedente Valore di un Flusso di denaro

Discrasia temporale fra la situazione famiglia e i valori economici reddituali e patrimoniali.

Uno dei maggiori difetti dello strumento.

Disallineamento temporale con le condizioni economiche familiari reali del momento.

L'ISEE è un valore a **CONSUNTIVO
RITARDATO**

Che può risultare privo di correlazione fra i suoi 2 aspetti fondanti (rapporto fra composizione familiare e dotazione economico/patrimoniale).

Si adegua con molto ritardo alle variazioni del flusso di reddito.

Il calcolo avviene con un ritardo ora variabile fra 12 e 24 mesi dalla fine dell'anno i cui valori economici si riferiscono.

Con le nuove regole circa i valori da utilizzare da inizio 2020 come riferimento tale ritardo non varia per i redditi, aumenta invece per quanto riguarda i patrimoni.

Effetti delle variazioni delle diverse componenti - tempistica:

1. Composizione nucleo familiare - Effetto immediato (si presenta nuova dichiarazione) con nuovo valore dell'indicatore.

2. Patrimonio – Variazioni in corso d'anno non vengono rilevate. Il patrimonio perlopiù si trasforma: da immobili a valori mobiliari (o

viceversa), con cambiamenti non relevantissimi, salvo sia perduto o mutato in valori non rilevanti a fini del conteggio (es. denaro contante, opere d'arte, ecc..) . Nuovi valori sono rilevabili a partire dal 1/1 anno successivo. **Dal 2020 variazioni patrimoniali sono rilevabili da inizio 2° anno successivo.**

3. Reddito - Variazioni in corso d'anno non vengono rilevate. E' il valore più suscettibile di variazioni (aumento o diminuzione retribuzione per dipendenti), andamento cicli delle attività economiche per lavoratori autonomi, imprenditori, ecc... Il nuovo reddito sarà rilevabile solo almeno 12 mesi dopo. Notevole ritardo nella registrazione della variazione.

Crisi economica con cassa integrazione, licenziamento, chiusura attività può portare ad azzeramento del flusso del reddito percepito.

L'ISEE standard reagisce con notevole ritardo.

L'ISEE originariamente (D.Lgs. 109/98) non era strumento in grado di rilevare prontamente tali fenomeni.

La riforma del 2013 interviene su questo aspetto, introduce **L'ISEE "corrente" (art. 9 DPCM 3/12/2013)**.

Obiettivo: fotografare una situazione economica più attuale, in casi in cui si sia registrato un peggioramento della condizione lavorativa/reddituale di almeno 1 dei componenti la famiglia.

Oggetto analisi variazione lavorativa/reddituale:

- inizialmente prevista negli ultimi 18 mesi precedenti la richiesta (un termine “mobile”).,
- col DM 138/2017 il termine diventò: 18 mesi conteggiati a ritroso a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la Dichiarazione viene presentata,
- **infine nuova situazione: dopo il 1 gennaio dell'anno cui i redditi indicati in DSU fanno riferimento (termine nuovamente “mobile” quanto a durata periodo di osservazione, si adegua a data in cui DSU viene presentata).**

Con un ISEE in corso di validità, l'utente può chiedere ne venga calcolato un altro riferito ad un momento più vicino a quello della richiesta della

prestazione.

Condizioni necessarie :

- a) rilevante variazione nell'indicatore;
- b) variazione dell'attività lavorativa di almeno 1 componente.

Ora le 2 condizioni diventano alternative

Casi in cui è possibile richiedere la revisione del valore ISEE:

1) lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato):
risoluzione del contratto di lavoro, sospensione attività lavorativa o riduzione della stessa;
- percettori di trattamenti assistenziali , previdenziali e indennitari non imponibili ai fini IRPEF.

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato, o lavoratori "flessibili": non occupati, ma con almeno 120 giorni lavorati negli ultimi 12 mesi prima della conclusione dell'ultimo contratto;

3) lavoratori autonomi: non occupati, con attività propria cessata dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi.

Si analizzano variazioni rilevanti del flusso reddituale.

Per il calcolo dell'ISEE “Corrente” si ricalcola l'ISR.

Definizione e utilizzo dell'ISEE "corrente" è possibile qualora il nuovo ISR $>$ o $<$ di almeno il 25% rispetto a quello calcolato in via ordinaria (contenuto nella DSU in corso).

Ora scompare tale soglia di rilevanza: qualsiasi variazione dell'ISR per variazione condizione lavorativa è rilevabile e può consentire un ricalcolo di un nuovo valore ISEE.

Va compilato **un modello sostitutivo creato ad hoc** per l'ISEE corrente.

I valori reddituali da inserire e riferiti agli ultimi 12 mesi precedenti sono:

a) redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato, pensione o assimilati,

b) trattamenti previdenziali, assistenziali, indennitari, non inclusi nei redditi di cui al punto

a).

c) redditi d'impresa o lavoro autonomo, come differenza fra ricavi e spese sostenute- principio di cassa;

per i casi a) e b): possibile moltiplicare per 6 i redditi conseguiti nell'ultimo bimestre precedente.

L'ISEE "corrente" è ottenuto sostituendo all'ISR il valore relativo all'ISR corrente. Non variano Scala di equivalenza e ISP.

L'utente presenta documentazione idonea ad attestare la variazione rilevante nella condizione lavorativa, oltre alle nuove condizioni reddituali.

Validità dell'ISEE corrente: passa da 2 mesi a 6 mesi dalla presentazione.

Per cambiamenti situazioni in corso di validità corrente, entro 2 mesi, occorre aggiornare il conteggio.

Cadi Obbligo di aggiornamento ISEE “corrente”

- inizio occupazione come lavoratore

dipendente a tempo indeterminato;

- inizio fruizione trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili a fini IRPEF;
- inizio occupazione come lavoratore dipendente a tempo determinato o contratto flessibile;
- inizio attività lavorativa autonoma.

Opportuna qualche indicazione aggiuntiva sulle modalità di calcolo dell'ISEE corrente a seguito di questo “aggiornamento”.

L'ente erogatore può affiancare all'uso dell'ISEE corrente anche interventi a valle del calcolo dell'indicatore finale (direttamente sulle tariffe o contributi)

Si può agire attraverso sconti (o maggiorazioni) delle tariffe o contributi in funzione della nuova condizione professionale/reddituale dei componenti la famiglia.

Es. sconto del 50% sulla tariffa assegnata qualora

un genitore sia stato licenziato, sconto del 25% se in cassa integrazione straordinaria con riduzione della retribuzione.

Si opera non sull'indicatore ma sull'entità (variandola) del beneficio che lo stesso aveva determinato.

Con l'entrata a regime del sistema disegnato dal DPCM 159/13 pare dubbia la facoltà di prevedere effetti qualora **la variazione sia di segno opposto, vale a dire aumento dell'ISR e quindi dell'ISEE.**

Dall'indicatore unico alla differenziazione.

Con l'impianto normativo del DPCM 159/13 abbiamo una sorta di moltiplicazione degli indicatori.

Si passa da un indicatore unico ad una rosa di indicatori, 10 in totale.

Infatti abbiamo:

- a) ISEE base o standard
- b) ISEE per prestazioni rivolte a minori
- c) ISEE per diritto allo studio universitario
- d) ISEE per prestazioni di natura socio-sanitaria
- e) ISEE sociosanitario - residenze.

Ognuno degli indicatori potrà inoltre assumere 2 distinti valori:

- 1) Valore standard
- 2) Valore “corrente”.

ISEE x Prestazioni agevolate rivolte a minori.

Caso genitori non coniugati non residenti nello stesso luogo, ove entrambi hanno riconosciuto il figlio.

Si considerano componenti lo stesso nucleo, come se coniugati, salvo che:

- a) il non convivente risulti coniugato con altra persona
- b) risulti avere figli con altra persona;
- c) un provvedimento dell'autorità giudiziaria abbia stabilito il versamento di assegni periodici per mantenimento dei figli;
- d) sia stata esclusa la potestà sul figlio o disposto provvedimento di allontanamento (art. 333 c.c.);
- e) sia accertata la estraneità in termini di rapporti economici ed affettivi (x via giudiziale o dai servizi sociali).

Nei casi a) e b) l'ISEE standard viene integrato da una componente aggiuntiva relativa alla condizione del genitore non convivente (T)

Si procede come segue:

1) Calcolo ISE del non convivente come fosse nucleo monocomponente, escludendo altri eventuali componenti .

2) $\frac{\text{ISE}}{\text{Scala equivalenza del nucleo}} \times 0,3 = Y$

3) $\underline{Y \times \text{fattore di proporzionalità}} = Z$

Fattore di proporzionalità è definito in funzione numero figli non conviventi
= 1 se 1 figlio non convivente
+ 0,5 per ogni figlio aggiuntivo non convivente.
Non rilevano eventuali figli non conviventi con il beneficiario della prestazione.

4) $\frac{Z}{\text{Scala equivalenza nucleo beneficiario}} = T$

5) **ISEE ordinario + T = ISEE servizi x minori.**

Prestazioni rivolte a minori – componente aggiuntiva – esempio.

	Monogenitore	Genitore non convivente tipo 1		Genitore non convivente tipo 2	
		Genitore	Coniugue	Genitore	coniugue
Reddito	20000	40000	0	18000	22000
Numero figli minori	1	2		2	
ISEE del solo genitore equivalente	20000	16260		7317	
Componente aggiuntiva		2756		1240	
ISEE	11299				
ISEE competente aggiuntiva tipo 1	11299 + 2756 = 14055				
ISEE competente aggiuntiva tipo 2	11299 + 1240 = 12540				
Monogenitore con 2 figli					
ISEE con 2 minori	8929	3267			
ISEE comp. Aggiuntiva con 2 minori	8929 + 3267 = 12195				

ISEE x Prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Studente non convivente con i genitori:
si considerano parte dello stesso nucleo, salvo che ricorrano entrambe queste condizioni:

a) residenza diversa da almeno 2 anni rispetto all'iscrizione, in alloggio non di proprietà di un membro famiglia,

b) adeguata capacità reddito definita dal DM di cui art. 7, comma 7, D.LGs. 68/2012.

Altri sottocasi:

⇒ Genitori tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo. Si applicano regole valide per calcolo componente aggiuntiva per prestazioni rivolte a minori.

⇒ X Richieste benefici corsi di dottorato.

Studente coniugato con figli, anche maggiorenni: si applicano regole ordinarie per la determinazione del nucleo familiare.

⇒ Studenti stranieri o italiani residenti all'estero.
**ISEE all'estero = somma redditi percepiti all'estero
+ 20% patrimonio posseduto (all'estero) valutati
secondo modalità di cui art. 7, comma 7 D.Lgs.
68/2012.**

**ISEE x Prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria.**

Beneficiari: utenti **adulti disabili e non**

autosufficienti. Se minorenni si veda sopra.

a) Interventi di sostegno e aiuto domestico x favorire autonomia e permanenza nel nucleo. Servizi di assistenza domiciliare.

b) Ospitalità alberghiera in strutture residenziali e semiresidenziali, incluse prestazioni accessorie.

c) Interventi per favorire l'inserimento sociale, inclusi interventi economici e di buoni spesa.

Nucleo familiare è composto da: richiedente, **coniuge**, figli minorenni e maggiorenni secondo le casistiche tipo previste dall'art. 3 del DPCM (nucleo ristretto). Nucleo ristretto comprende figli maggiorenni solo se fiscalmente a carico (a meno che questi non siano sposati e/o abbiano figli). Decreto Min. Lavoro 29/12/2015 (Istruzioni compilazione DSU).

L'utente ha facoltà di costituire il nucleo secondo le regole ordinarie.

ISEE x prestazioni a ciclo continuativo in ambito residenziale.

Rispetto all'indicatore per prestazioni socio-sanitarie le differenze sono:

A) Non si detraggono dal reddito le spese per collaboratori domestici e rette per ospitalità alberghiera. (caso scomparso anche nel calcolo ISEE standard dopo il DL 42/16).

B) Se presenti figli non inclusi nel nucleo ristretto, l'ISEE viene integrato di **una componente aggiuntiva per ciascuno di questi figli (T)** calcolata con riferimento alla sua situazione economica e rispetto alle esigenze del suo nucleo.

Calcolo componente aggiuntiva. Passaggi:

1) Calcolo ISE del figlio non convivente come fosse

nucleo monocomponente, escludendo redditi e patrimoni di altri eventuali componenti. Non si contano le donazioni ricevute dal genitore (anche nei 3 anni precedenti la prima richiesta di prestazioni).

$$2) \frac{\text{ISE}}{\text{scala equivalenza del nucleo (del figlio)}} = Y$$

$$3) Y - 9.000 \text{ Euro (forfettari)} = Z$$

$$4) \text{ Se } Z > 0 \text{ avremo } Z \times 0,2 = K$$

Se $Z < 0$ $T = 0$ (non vi è componente aggiuntiva)

$$5) \frac{K}{\text{Scala equivalenza nucleo beneficiario}} = T$$

6) ISEE ordinario + T (di ciascun figlio) = ISEE servizi x prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale.

La componente aggiuntiva T non si calcola:

A) se al soggetto o a un suo convivente è accertata

una condizioni di disabilità grave, media o non autosufficienza (casi elencati all'allegato 3 al DPCM);
B) sia accertata la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, in via giurisdizionale o dai servizi sociali.

Continuano ad essere conteggiate nell'ISEE del richiedente la prestazione:

- Donazioni di cespiti immobiliari successive alla prima richiesta della prestazione;
- Donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta di prestazione a favore di persone tenute agli alimenti di cui art. 433 c.c..

Esempio numerico – Componente aggiuntiva per anziano ospite di RSA

	Famiglia A	Gruppo Familiare B					
	Anziano solo	Anziano solo	Primo Figlio		Secondo figlio		
			Figlio	Coniuge	Figlio	Coniuge	Figlio convivente
Reddito	12000	10000	40000	0	20000	30000	10000
Numero figli minori	-		2		1		
ISEE familiare	12000	10000	16260		24390		
Comp. aggiuntiva			2520		894		
ISEE	12000	13415					
			' (40000 - 9000) / 2,46		' (20000 - 9000) / 2,46		

**DATI ISEE secondo le modalità di cui al
D.P.C.M. 159/13 – Alcuni dati
(Fonte Ministero del Lavoro e Politiche Sociali)**

Monitoraggio ANNO 2017

DSU presentate 6,2 milioni (+ 1,5 ml. Rispetto 2015 (anno di avvio nuovo sistema).

Nr. individui coinvolti ca. 15 milioni.

Valori superiori a 2013-2014, ma inferiori al picco del 2011 col vecchio indicatore.

Valore medio nazionale ISEE = 11.427 €

Dei nuclei interessati:

il 50,3% vede presenza di almeno 1 minore,

il 22,5% comprende studente universitario,

il 18,1% comprende 1 disabile

Valori ISEE standard e prestazionali

	Valore medio	Quota DSU = 0	Quota DSU >
--	--------------	---------------	-------------

			30.000
ISEE standard	11427	8,90%	8,90%
ISEE minori	10039	7,00%	5,20%
ISEE univesità	20883	2,20%	25,90%
ISEE socio-sanitario	9174	9,50%	4,70%

Sul complesso DSU il 55% presenta valori inferiori a 9.000 €

Dati ISEE secondo le modalità di cui al D.Lgs.109/98

ANNO 2011 :

7.528.000 le autocertificazioni inoltrate, erano 2.150.000 nel 2002.

ca. 18,9 milioni le persone interessate

Valore **ISEE medio** nazionale **poco inferiore a 11.000** Euro.

Dichiarazioni con valore ISEE = 0 pari al 10,7% del totale, il 62% delle DSU presenta un ISEE inferiore a 10.000 Euro

I valori erano già molto diversi in funzione delle prestazioni richieste, sono maggiori per la definizione di tariffe (es. tasse universitarie con valore medio di 18.700), molto più bassi per prestazioni a favore di figli e maternità (ISEE medio 5.900 Euro) o prestazioni per servizi di pubblica utilità (ISEE medio 8.200 Euro).

MODALITA' INTEGRATIVE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

All'ISEE viene attribuito lo stato di “**Livello essenziale delle prestazioni**”, vale a dire di metro unificato a livello nazionale di valutazione della condizione economica di richiedenti prestazioni sociali agevolate.

REGIONI:

Sono fatte salve le prerogative e competenze

legislative e regolamentari regionali in materia di politiche sociali e socio-sanitarie.

ENTI EROGATORI:

Gli Enti erogatori, oltre (accanto) all'ISEE, possono utilizzare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari delle prestazioni.

Riferimento: disposizioni regionali in materia e attribuzioni regionali in materia di servizi sociali e socio-sanitari.

Di che natura?

In origine si intendevano anche elementi di valutazione reddituale e/o patrimoniale. Questa interpretazione che perse significatività nel corso degli anni, pare decisamente aver ripreso quota dopo che nelle misure attuative ReI e RdC, oltre al valore ISEE, si utilizza quale altro parametro fondamentale il valore dei redditi percepiti dal nucleo e pure valori massimi di patrimonio.

CONTROLLI SULLE DSU ISEE

L'esigenza dell'azione di controllo è testimoniata da alcuni dati del monitoraggio sull'applicazione dell'ISEE.

Consuntivo attività anno 2008: Dichiarazioni presentate ca. 5,9 milioni

Oltre il 60% delle DSU controllate è risultato falso (fonte G.di Finanza).

Nell' 80% delle posizioni non era segnato alcun Conto Corrente.

Secondo la Banca d'Italia il 91,5% delle famiglie italiane è titolare di un conto corrente bancario o postale.

Anche nella fascia più povera ne disporrebbe uno il 70% delle famiglie.

Si tratta di dati vecchi di ca. 10 anni, relativi all'ISEE pre-riforma, comunque eloquenti.

Gli effetti del nuovo sistema disegnato dal DPCM 159/13 ha certamente migliorato le cose.

Già in fase di annuncio del Decreto, si è assistito ad una diminuzione della quota di DSU con assenza di patrimonio mobiliare, tendenza proseguita in

occasione dell'avvio del sistema.

Così la quota di DSU con patrimonio mobiliare assente è scesa dal:

oltre 80% nel 2011,

al 66,8% nel 2014,

al 14,1% nel 2015,

al 4,3% nel 2017.

Oltre il 90% delle famiglie ha dichiarato di disporre di un C/C, il 50% conti depositi a risparmio, il 12% un deposito titoli/obbligazioni.

Anche il valore medio del patrimonio mobiliare è cresciuto: da 6,8 migliaia di Euro nel vecchio sistema a 14,8, salendo ancora nel 2017 a 18,6 mila.

Nonostante questi risultati certamente positivi, il quadro rimane tutt'altro che rassicurante se guardiamo in sintesi i risultati delle **verifiche condotte dalla Guardia di Finanza nel 2018.**

Primo semestre 2018:

controlli eseguiti 8847,

61% delle posizioni risultata priva dei requisiti per accedere ai benefici.

Situazione analoga al 2017, con il 56% di posizioni irregolari e al 2016 con un tasso di irregolarità pari al

66%.

Gli abusi sono elevatissimi nelle richieste ai fini di esenzione ticket sanitari, pari al 90% ca., situazione migliore per le **prestazioni sociali agevolate, con irregolari il 39% delle DSU nel 2018, il 38% nel 2017, il 50,4% nel 2016,** con oscillazioni che posizionano il fenomeno tra il 40 e 50% delle posizioni.

Come dimostrano i dati l'esigenza di controlli accurati e diffusi resta pertanto assolutamente concreta e attuale.

Tipologie dei controlli:

“FORMALI”

Controlli effettuati dagli Enti deputati sulla veridicità dei dati dichiarati (redditali e patrimoniali) dagli utenti, confrontandoli con quelli risultanti da altri documenti in possesso

loro ,del Ministero dell'Economia o altri soggetti detentori.

Possono essere effettuati da INPS, Agenzia delle Entrate, Enti erogatori, Comuni.

SOSTANZIALI

La Guardia di Finanza riserva una quota delle verifiche annuali svolte al controllo sostanziale delle posizioni sia per la parte reddituale che per quella patrimoniale.

Controlli condotti a campione o in base a **liste selettive** anche estratte dall'INPS o dall'Agenzia delle Entrate.

L'accertamento di omessa o infedele dichiarazione determina eventuale revoca dei benefici concessi oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

PREVENTIVI

sono controlli comunque posteriori alla presentazione della DSU, ma preventivi al calcolo dell'indicatore e del riconoscimento della prestazione.

SUCCESSIVI

- a) controlli che seguono il calcolo dell'indicatore
- b) controlli che seguono il riconoscimento della prestazione.

In passato il sistema era costituito essenzialmente da controlli di tipo successivo (INPS, Agenzia Entrate, Guardia di F.), anche se gli enti erogatori effettuavano anche controlli preventivi.

Il sistema disegnato dal DPCM 159/13 produce uno spostamento verso controlli preventivi. La maggior parte dei controlli dovrebbe avvenire nel periodo intercorrente fra la presentazione della

DSU e il rilascio dell'attestazione con indicato il valore ISEE, vale a dire nella fase di calcolo dell'indicatore.

La modalità dovrebbe essere più efficace, specie qualora si debba sospendere una prestazione (più agevole che recuperare l'indebito).

Strumenti principali: flussi informativi fra Agenzia Entrate e INPS; fra INPS e altre amministrazioni pubbliche per i dati non noti alle Entrate (es. disabilità, redditi esenti, possesso di beni, ecc..).

Restano possibili controlli successivi .

Rafforzamento sistema dei controlli attraverso la costituzione della banca dati unificata INPS e flussi telematici di dati.

Decreto Ministero del Lavoro 8 marzo 2013.

Si inserisce su un percorso di attenzione alla veridicità delle informazioni rese nelle DSU che trova questi altri supporti:

Casellario dell'Assistenza- istituito dal D.L. 78/2010.

Lo strumento c/o INPS doveva:

1. raccogliere,
2. conservare,
3. gestire i dati:
 1. reddituali,
 2. altre informazioni relative a soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali.

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra amministrazioni centrali , enti locali, enti di previdenza,ecc..

Quindi il DL 201/2011 (art. 5) prevede:

1. rafforzamento del sistema dei controlli sull'ISEE,
2. costituzione **banca dati prestazioni sociali agevolate (BDPSA) condizionate all'ISEE**, con trasmissione dati dagli enti erogatori all'INPS. La banca dati costituisce parte del Casellario dell'Assistenza, nonché parte del SISS di cui alla L 328/2000.

Si da attuazione alla BDPSA.

In base al DM del marzo 2013, obbligo di trasmissione informazioni all'INPS:

- identificativi ente erogante e beneficiario prestazione;
- tipologia di prestazioni sociali agevolate;
- caratteristiche e valore economico prestazioni sociali erogate.

Finalità paiono essere mirate anche alla funzione di controllo.

2 tabelle allegate al decreto

Tabella 1 elenca le prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE oggetto del provvedimento.

Tabella 2 indica modalità con cui sono raccolte le informazioni.

Entrambe le tabelle sono sostituite con DM 206/14.

Le specifiche tecniche per l'acquisizione dei dati sono definite dall'INPS nel rispetto della

normativa in materia di privacy.

Decreto Direttoriale dell'Istituto di Previdenza n. 8 del 10/4/2015.

Informazioni raccolte nella banca dati sono utilizzate per rafforzare i controlli.

Possono accedere alla banca dati:

- Enti erogatori,
- Guardia di Finanza,
- Agenzia delle Entrate.

INPS può produrre liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza.

Qualora l'INPS accerti redditi maggiori al dichiarato informa l'ente erogatore, il quale provvede all'irrogazione della sanzione prevista dalla L.122/2010.

L'uso dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza con riferimento all'ambito territoriale della propria azione.

Flusso continuo di informazioni fra INPS e Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate fornisce all'INPS tutti i dati contenuti negli archivi dell'anagrafe tributaria. Entro pochi giorni (max. 4) dovrà fornire riscontri all'INPS sui dati contenuti nella DSU.

Per dati non presenti nell'Anagrafe Tributaria (disabilità, anagrafe, ecc.), l'INPS dovrà stabilire procedure di controllo automatico, mediante accesso ad archivi altre amministrazioni (Comuni).

Con un Decreto del Ministero del Lavoro da adottare entro 1 anno saranno definite le modalità con le quali l'INPS potrà acquisire i dati delle consistenze finanziarie dei cittadini che chiedono le prestazioni.

Fino ad allora il dato del patrimonio mobiliare sarà autocertificato.

Accesso e interrogazione dell'anagrafe delle posizioni finanziarie e relativi movimenti.

Necessario un disciplinare con il via libera del garante della privacy per la gestione da parte dei CAF dei dati digitali dei cittadini, per evitare abusi.

A regime si ridurrà gradualmente lo spazio (e le complicazioni) dell'autocertificazione da parte del cittadino.

Tempi si sono allungati, ma.....
Passo importante in questa direzione è rappresentato dall'avvio del sistema dell'ISEE pre-compilato.

I controlli dell'Ente erogatore – Comune.

L'Ente erogatore può effettuare controlli

formali sui dati autodichiarati dall'utente.

Strumenti principali:

A) **Controlli dati composizione familiare:**
dati anagrafe e stato civile.

B) **Controlli dati reddituali:**

dati anagrafe tributaria- SIATEL, copia dichiarazioni dei redditi (Mod. Redditi -ex. Unico- , 730, CU), dati dei trattamenti erogati dall'INPS – voci ora estratte direttamente dall'Istituto previdenziale in sede di calcolo.

Documentazione relativa ad altri redditi non imponibili IRPEF, trattamenti assistenziali percepiti di propria erogazione o di altre AP, soggetti ad imposta sostitutiva (es. locazioni col metodo della cedolare secca) o a ritenuta alla fonte e trattamenti non erogati dall'INPS (es. documentazione relativa a redditi di lavoro percepiti all'estero).

Dati su spese e altri elementi che producono detraibilità di somme:

a) stato e grado di invalidità,

b) spese sostenute per disabili (assistente personale, tariffe RSA) Detrazione eliminata dopo le modifiche attuale con il DL 42/16).

c) contratto di lavoro, stato di pensionato,

d) assegni percepiti o corrisposti da o verso ex coniuge,

e) contratti di locazione (Anagrafe Tributaria).

C) Controlli dati patrimoniali:

1. patrimonio immobiliare : dati ufficio tributi (IMU), conservatoria registri immobiliari (Catasto - Sister)

2. patrimonio mobiliare:

a) afferente a persone fisiche: estratti C/C bancari, postali, libretti deposito, conto titoli, ecc..,

b) afferente ad imprese: imprese individuali o società (escluse SPA quotate):bilanci imprese, CCIAA, Tribunale, Risultanze contabili fine anno.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle DSU e i valori risultanti nell'archivio centralizzato dell'anagrafe tributaria.

L.35/2012: prevede invio da parte degli enti erogatori all'INPS informazioni sui beneficiari e prestazioni erogate. Obbligo poi confluito nell'azione di popolamento del “Casellario dell'Assistenza”.

I dati in forma individuale ma anonima sono inviate anche al Ministero del Lavoro.

Reinvio (telematico) dati all'INPS per completare il conteggio dell'indicatore.

Controlli della Guardia di Finanza.

Effettua verifiche sulle autocertificazioni ai fini ISEE, utilizzando:

1. dati a disposizione dell'anagrafe tributaria e dichiarazioni a fini imposte dirette e indirette

(sistema Serpico),

2. richiesta audizione e documentazione all'interessato,
3. verifiche contabili in loco,
4. indagini presso istituti di credito e intermediari finanziari.

Una quota delle verifiche, nell'ambito dell'attività di accertamento, è riservata al controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei beneficiari di prestazioni sociali agevolate.

Sul piano delle indagini presso il sistema creditizio, alcuni strumenti:

Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito presso l'ex Ministero del Tesoro.

Costituzione di un centro operativo al quale:

- autorità giudiziaria,
- UIC,
- Ministero dell'Interno (Polizia),
- Funzionari del dipartimento delle Entrate,

Ufficiali della Guardia di Finanza, dietro autorizzazione preventiva dei direttori regionali delle entrate e dei comandanti regionali della Guardia di Finanza

- Presidente Consiglio dei Ministri,

potevano accedere nell'ambito delle attività di accertamento di tipo fiscale e contributivo per verificare l'esistenza di rapporti di conto e di deposito.

Prevista dal D.M. Del Ministero del Tesoro del 4 agosto 2000.

Relativa a Banche, Poste, società di intermediazione mobiliare, società di gestione fondi comuni e altri intermediari finanziari.

Dopo oltre 10 anni di “stallo”, il sistema diviene operativo da inizio 2014.

Prima data 31/1/14: invio dati per le operazioni anno 2011, poi entro il 30 aprile per operazioni anno solare precedente.

Entrato a regime: entro il 30 aprile di ogni anno operatori finanziari comunicano all'anagrafe tributaria le movimentazioni riguardanti i rapporti di conto corrente e deposito presso di loro intrattenuti dai clienti nell'anno precedente.

I dati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Contengono anche i saldi iniziali e finali di ciascun anno.

Finalità agevolare le azioni di controllo fiscale. Comunicazioni saranno regolamentate quanto a modalità e aspetti di sicurezza da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Misura è stata introdotta a fini di controllo dal D.L. 201/11 (Decreto Salva Italia) art. 11. Agenzia delle Entrate disporrà di notizie utili a creare c.d. Liste selettive dei soggetti a maggior rischio di evasione.

Si inserisce nel novero di azioni e misure tese al

contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. Può essere valido strumento di supporto anche per i controlli sulle dichiarazioni ai fini ISEE.

Stesso provvedimento prevede la costituzione della Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (archivio unificato delle prestazioni agevolate presso l'INPS) .

L'istituto previdenziale fornisce a Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini dell'effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati.

Limite ai pagamenti in contanti – altra misura che concorre alla tracciabilità dei flussi finanziari e ad entrare negli elementi informativi disponibili presso banche e altri soggetti.

Agenzia delle Entrate ed INPS predispongono piani di controllo anche in base a scambio reciproco di dati e informazioni in loro possesso al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli. Modalità attuative sono determinate con apposita convenzione. (art. 83- L. 133/08)

Utile ai fini dei controlli sulle autocertificazioni ISEE stipulare **convenzioni/accordi con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza** per definire: numerosità delle verifiche, sistemi di comunicazione, modalità e tempi.

LA PROCEDURA DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE -COMUNE

Il Comune con proprio regolamento deve stabilire:

1. Unità organizzativa e figura Responsabile del procedimento di controllo. Va individuato anche il responsabile del provvedimento finale;
2. Durata massima del procedimento di controllo (se non specificato 30 giorni, max. 180 giorni);
3. Ufficio presso il quale è possibile chiedere accesso atti;
4. Tempi per eventuali ricorsi, presentazione e integrazione documenti, ecc..
5. Modalità con cui si svolgono i controlli e possibile partecipazione dell'utente;
6. Sistemi usati per garantire giusta informativa all'utente;
7. Sanzioni per accertata irregolarità(recupero somme indebitamente erogate, minori tariffe pagate dall'utente, eventuali sanzioni aggiuntive di tipo pecuniario, rimando ad aspetti penali) ;

Il procedimento amministrativo di controllo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni della L. 241/90.

Va comunicato all'interessato l'avvio del procedimento, con indicazione di:

- amministrazione competente,
- oggetto del procedimento,
- ufficio e responsabile del procedimento,
- ufficio in cui si possono visionare gli atti.

L'interessato può:

- prendere visione atti,
- presentare memorie e documenti aggiuntivi

Da ricordare inoltre ai fini della trasparenza:

A) concessione di agevolazioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici sono subordinati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui il Comune dovrà attenersi;

B) prima dell'adozione di un provvedimento negativo circa l'istanza, va comunicato tempestivamente al richiedente il motivo ostativo all'accoglimento della domanda. Nei 10 giorni seguenti il richiedente può presentare osservazioni, documenti.

I valori risultanti dalle attestazioni ISEE sono il

risultato del calcolo effettuato su dati autocertificati dal cittadino presso: INPS, CAF, Enti Erogatori servizi (Comune).

L'autocertificazione è resa ai sensi del DPR 445/2000.

Rientra in particolare tra le casistiche di cui all'art. 46 ,
lett. o) riguardanti: situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.

Nei moduli per presentare tale autocertificazione ai fini ISEE è inserito richiamo alla effettuazione dei controlli da parte enti deputati e alle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Riferimento è art. 76 del DPR 445/2000 che così recita:

<< Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi..... è punito ai sensi del codice penale...>>

Controlli sulle autocertificazioni sono obbligatori (art. 71 DPR 445/2000). Vanno effettuati in

maniera idonea, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Riferimento quantitativo: minimo sul 5% delle autocertificazioni ricevute.

Il Comune può richiedere documenti a comprova della veridicità dell'autocertificazione, ma: è tenuto ad acquisire d'ufficio informazioni, dati e documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni (art. 43 del DPR 445/2000).

Con la L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) si sono apportate modifiche al T.U. sulla documentazione amministrativa. **Rafforzato principio secondo il quale:**

Certificati e atti di notorietà nei rapporti con la PA sono sempre sostituiti da autocertificazioni. Le PA e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti in possesso di altre PA, senza richiederle al cittadino.

Modifiche agli art. da 40 a 44 – bis e 72 del DPR 445/2000.

Promosso l'uso della modalità di trasmissione telematica e senza oneri per scambi di dati in possesso delle PA.

Costituzione di un ufficio unico responsabile per le attività di verifica, trasmissione, accesso diretto ai dati da parte delle PA precedenti.

La mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio, così come la richiesta e accettazione di certificati e atti di notorietà.

Il disegno normativo si scontra però con notevoli carenze negli archivi di dati a disposizione delle PA (aggiornamenti datati, informazioni incomplete, ecc.) e nei sistemi di scambio (sistemi informativi che non dialogano tra loro, mancate autorizzazioni agli accessi, previsione di costi per le interrogazioni, ecc...)

Errori di modesta entità – possibile correzione.

L' art. 71, comma 3, DPR 445 prevede il caso di irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio. Il

Responsabile dell'ufficio ricevente informa l'utente, il quale è tenuto alla regolarizzazione o completamento della dichiarazione, pena il mancato

proseguimento del procedimento.

Deve trattarsi di elementi che non costituiscono falsità.

Esito del controllo:

a) conferma di quanto autodichiarato.

b) rilevate difformità.

Comunicazione all'utente risultato del controllo.

Comunicazione all'INPS di irregolarità riscontrate.

Caso b) Accertamento di difformità fra quanto contenuto nell'autocertificazione resa dall'utente e documentazione probatoria.

Provvedimenti in caso di accertata difformità:

- 1. annullamento/ sospensione erogazioni monetarie,**
- 2. applicazione nuove tariffe o riduzione agevolazione, va stabilita la decorrenza,**
- 3. recupero somme indebitamente percepite,**
- 4. recupero maggiori tariffe dovute,**
- 5. applicazione sanzioni pecuniarie da regolamento, oltre quelle previste dalla L. 122/2010 (cifra compresa fra 500 e 5.000 Euro),**
- 6. segnalazione autorità giudiziaria.**

Valutazione della difformità può tenere in considerazione se:

- 1. determina variazioni nel diritto e/o nell'entità di beneficiare di una prestazione o**

di un'agevolazione tariffaria (es. il valore effettivo supera la soglia per poter accedere al beneficio, o fa scattare una tariffa più elevata),
2. non produce variazioni sul diritto ad ottenere la prestazione e/o agevolazione.

Falsità nell'autocertificazione accertata e confermata in sede giurisdizionale può essere rubricata come :

Truffa (art. 640 C.P.) << chiunque con artifici o raggiri procura a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione.....>> ,

Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche (Art. 640 – bis C.P.) se il fatto riguarda contributi o altre erogazioni concessi dallo Stato o altri enti pubblici.

Se la somma indebitamente percepita è **non superiore a € 3.999,96** può essere applicata esclusivamente una sanzione amministrativa in cifra compresa

fra € 5.164 e
€ 25.822 e comunque **non superiore a 3 volte** il
beneficio conseguito (art. 316 – ter Codice
Penale). **Ottenimento di erogazioni in virtù di
utilizzo/presentazione dichiarazioni i
documenti attestanti cose non vere**, salvo che il
fatto costituisca il reato di cui art. 640/bis.

**Responsabile del procedimento in caso di
accertata irregolarità nella autocertificazione,
per propria inerzia, risponde di:**

- **Omessa o ritardata denuncia di reato di cui
abbia avuto notizia nell'esercizio o causa le sue
funzioni. E' soggetto a sanzione
amministrativa di importo variabile (art. 361 e
362 C.P.).**
- **Omissione di atti d'ufficio quando rifiuta
indebitamente un atto del suo ufficio che per
ragioni di giustizia deve essere compiuto senza
ritardo- sanzione:reclusione da 6 mesi a 2 anni
(art. 382 C.P.).**

Art. 331 C.P.P. : Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che nell'esercizio di sue funzioni venga a conoscenza di un reato deve farne denuncia per iscritto. La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al PM o ufficiale di polizia giudiziaria.

Responsabilità dei CAF.

I CAF in sede di attività di consulenza alla compilazione della autocertificazione hanno un ruolo di verifica e sono responsabili circa la corrispondenza fra quanto indicato nella dichiarazione ISEE e la documentazione (reddituale, patrimoniale, situazione professionale, familiare, stato di salute, locazione, ecc...) esibita (mod. CU – Certificazione Unica dei Redditi, Contratto di locazione, Certificazioni stato di disabilità, Estratti conto bancari, bilanci aziende, ecc.).

Deve essere apposto il visto di conformità dell'autodichiarazione.

La responsabilità del CAF è prevista nel nostro

sistema e il centro è tenuto al pagamento della sanzione per irregolarità.

In particolare è prevista **una sanzione da € 258,00 a € 2.852,00** per apposizione visto di conformità o asseverazione infedele sulle dichiarazioni dei redditi. Sanzione non si applica ove la dichiarazione sia stata presentata nei termini ordinariamente previsti, ma CAF è tenuto al pagamento somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (art. 39 D. Lgs. 241/97, come modificato da art. 7-bis L. di conversione del D.L. 4/2019).

In caso di presentazione dichiarazione redditi con modifiche rispetto al modello pre-compilato, il controllo formale viene effettuato nei confronti del CAF. Restano a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e interessi (D.Lgs 175/2014, art. 5, come modificato da art. 7 bis L. di conversione del D.L 4/2019).

CAF devono stipulare apposita assicurazione a copertura dei danni derivanti da errori nell'attività (D.M. 164 del 31 maggio 1999).

Il CAF svolge tuttavia anche un ruolo di consulenza, fornendo notizie e elementi occorrenti per la corretta

compilazione.

In questo ambito si tratta di attività effettuate in relazione a **obbligazioni di “mezzo” e non obbligazioni di “risultato”**.

Il consulente è impegnato a **prestare la propria opera per raggiungere un risultato** (una corretta compilazione dell'autocertificazione e giungere ad un valore che dia diritto a una prestazione), **ma non a conseguirlo**.

L'attività deve essere svolta secondo la diligenza professionale (art. 1176 C.C.), commisurata all'attività svolta, superiore alla c.d. Diligenza del “buon padre di famiglia”.

Si tratta di diligenza “media” in relazione all'attività svolta, correlata ad una preparazione professionale e attenzione sulle funzioni che pure vengono valutate come “medie” (c.d. Medie capacità professionali).

Si può quindi parlare di colpa professionale (imprudenza, imperizia, negligenza), valutando l'operato del consulente in relazione ad un professionista “modello” e alle modalità che avrebbe usato per trattare il caso.

In tale situazione è imputabile al CAF anche una responsabilità professionale (regolata in generale dall'art. 1176 C.C.).

Salvo valutare il caso nell'ambito della c.d.

Responsabilità del professionista per le prestazioni di difficile esecuzione (risponde solo nei casi di dolo o colpa grave: art. 2236 C.C.). La complessità implica che la preparazione professionale e la diligenza dovrebbe essere superiore a quella del “modello”. Servirebbe una particolare specializzazione.

I CONTROLLI DEL COMUNE SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Requisiti per accesso alla misura.

Previsti requisiti di ordine:

1) Anagrafico,

2) Economico,

3) posizione in merito alla Giustizia: aggiunti in sede di conversione restrizioni per condannati per alcuni tipi di reato.

Devono esistere alla presentazione della domanda e permanere per intera durata del beneficio.

1) Requisiti di residenza e soggiorno (presenza congiunta).

Il richiedente:

- A) Cittadino Italiano, cittadino dell'UE, o suo familiare titolare permesso di soggiorno o diritto soggiorno permanente,
 - ovvero cittadino proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni di sicurezza sociale;
 - cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno UE lungo periodo.

- B) Residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa.

- Per separati o divorziati dopo 1/9/2018, richiesta verifica della Polizia Locale. Mediante verbale si attesta effettività cambio di residenza.

2) Requisiti di condizione economica (reddituati – patrimoniali).

Riferiti al nucleo (presenza congiunta).

- ISEE < € 9.360,00,
- Reddito del nucleo < determinata soglia, pari a:
 - € 6.000 se in abitazione di proprietà,
 - € 9.360 se in locazione.

- € 7.560 per accedere a pensione di cittadinanza.

Cittadini di paese Extra UE dovranno dimostrare la loro condizione, quanto a:

composizione nucleo familiare, redditi percepiti e patrimonio, mediante certificazione rilasciata da autorità competente Stato estero.

Certificazione dovrà essere tradotta in Italiano e legalizzata dal Consolato Italiano.

Esclusi da questo obbligo:

1. cittadini con status di rifugiato politico,
2. cittadini provenienti da paesi per i quali sia oggettivamente impossibile ottenere certificazioni,
3. cittadini provenienti da paesi coi quali vi siano accordi internazionali che dispongano diversamente.

Entro 3 mesi da entrata in vigore della Legge il Min. Lavoro con decreto definisce elenco paesi dove non è possibile acquisire la documentazione.

Se nel nucleo sono presenti minori viene utilizzato l'ISEE “minori” (considera entrambe genitori, nel caso non siano sposati e non siano conviventi nello stesso luogo).

Valori riferiti a nuclei con 1 componente.

Soglia variabile in funzione numero componenti.

Moltiplicare per parametro scala di equivalenza.

Scala di equivalenza varia da min. 1 a max. 2,1 (2,2 in presenza di disabili).

Parametro Scala di equivalenza RdC.

Componenti	Parametro
1° componente	1
Componenti successivi maggiorenni	+ 0.4
Componenti minorenni	+0.2
Nucleo	Max. 2.1
Nucleo con disabili	Max.2,2

Scala diversa da quella del DPCM 159/13 dell'ISEE

Se del nucleo fanno parte detenuti, ricoverati in strutture di cura (a totale carico PA), ecc..., il parametro della scala di equivalenza, non ne tiene conto.

Decurtazione parametro di 0,4 per presenza soggetti

decaduti da beneficio perché disoccupati seguito di dimissioni volontarie (equivale a assenza soggetto), o presenza di persone soggette a misure cautelari o condannate per i reati di cui art. 7, c .3.

Funzioni dei Comuni sul RdC.

Sono soggetti che collaborano con INPS, Centri per Impiego, ANPAL, Poste Italiane, CAF per successo del sistema.

Le funzioni più importanti:

- convocano i richiedenti con bisogni complessi entro 30 gg. dal riconoscimento beneficio.
- effettuano le valutazioni multidimensionali sui nuclei con molteplici difficoltà (difficoltà non solo di ordine lavorativo/economico).
- Predispongono il Patto per Inclusione Sociale (progetto personalizzato)
- Attivano progetti di presa in carico sociale

anche dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il Lavoro.

- **Effettuano verifiche di competenza sui requisiti, in particolare anagrafici di residenza, composizione nucleo, soggiorno.**
- **Comunicano su apposita piattaforma digitale ogni elemento utile ai fini del riconoscimento del RdC o di sua modifica, anche in corso di erogazione.**
- Favoriscono indirettamente la conoscenza del RdC tra cittadinanza;
- **Strutturano anche sul piano amministrativo progetti di pubblica utilità ai quali i beneficiari RdC devono partecipare;**
- Favoriscono partecipazione nuclei nell'adozione interventi e ne facilitano accesso alle altre prestazioni sociali.

In base a quanto stabilito dal DL 4/2019, rispetto

ai requisiti di accesso alla misura:

A) Comuni provvedono alla verifica requisiti anagrafici e soggiorno e comunicano ad INPS esiti verifiche – su apposita piattaforma informatica. Obbligo transitorio fino a completamento di ANPR, strumento che renderà centralizzati tali verifiche.

B) INPS verifica possesso requisiti di ordine economico (accesso alle banche dati disponibili-Anagrafe Tributaria , PRA) – entro 5 gg. dalla trasmissione dati.

Condizioni economiche si considerano soddisfatte per intero periodo di validità della attestazione ISEE.

Verifiche successive in caso presentazione di nuova DSU.

Resta ferma per richiedente obbligo di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

Requisiti residenza e anagrafe si considerano soddisfatti fino a comunicazione contraria da parte enti deputati (Comuni).

In caso di **perdita requisiti, beneficio è sospeso dal mese successivo** alla comunicazione.

Sistemi informativi attivazione e gestione Patti.

Istituito il Sistema informativo del RdC c/o Min. Lavoro.

Nell'ambito del sistema operano 2 piattaforme:
1° c/o ANPAL per cordinamento Centri per Impiego;
2° c/o Min. Lavoro per cordinamento Comuni.

Finalità:

- 1) Attivare e gestire i Patti per il Lavoro e Patti per l'Inclusione sociale;
- 2) Analisi, monitoraggio, valutazione e controllo

del programma del RdC.

Sono strumenti di condivisione informazioni tra i diversi enti coinvolti a livello centrale e enti ambito territoriale .

La piattaforma informativa del RdC dialoga (requisiti di interoperabilità) con sistemi informativi regionali.

INPS mette a disposizione della piattaforma digitale dati relativi a:

1. composizione nucleo familiare,
2. condizione economica e patrimoniale,
3. valore del RdC,
4. altre prestazioni erogate da Istituto,
5. ogni altra informazione relativa al RdC o ad esso funzionale.

Informazioni sono condivise con:

- Comuni (per residenti territorio),
- Centri per Impiego.

Piattaforme costituiscono il canale informativo

dai Centri per Impiego e Agenzie lavoro accreditate, dai Comuni , all'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) e Ministero Lavoro, all'INPS.

Comuni si cordinano a livello di ambito.

Principali comunicazioni:

1. creazione agenda appuntamenti degli uffici;
2. avvenuta sottoscrizione (o mancata sottoscrizione) del Patto (per Lavoro o per Inclusione Sociale). Termine 5 gg.,
- 3. informazioni su fatti che possono dar luogo a sanzioni. Termine 10 gg. verso INPS per irrogazione sanzione;**
- 4. esito verifiche da parte dei Comuni su residenza e soggiorno;**
- 5. attivazione progetti per la collettività da parte dei Comuni;**
6. altre informazioni utili al monitoraggio dei Patti e della misura.

Altre funzioni di supporto al cordinamento della gestione del sistema, tra Servizi Sociali dei

Comuni e Centri per Impiego. Comunicazioni relative a :

1. i nuclei con bisogni prevalentemente lavorativi per consentire sottoscrizione Patto per il Lavoro (esito valutazione preliminare);
2. coordinamento tra Servizi Sociali e Centri Impiego per i nuclei con bisogni più complessi, per sottoscrivere Patto per Inclusione Sociale;
3. condivisione informazioni sui progetti per la collettività attivati;
4. informazioni su Patti già sottoscritti

Apposite convenzioni fra Min. Lavoro e Guardia di Finanza possono riguardare le attività di verifica sui beneficiari del RdC.

La GdF accede al sistema informativo del RdC, compreso il SIUSS.

LA Piattaforma c/o Min. Lavoro (opererà in ambito SIUSS) avrà in particolare 3 funzioni:

- 1) Consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per Inclusione Sociale (sarà utile per organizzare il lavoro delle Assistenti Sociali);

- 2) **Consentire le verifiche su requisiti di residenza e soggiorno (scambio tra Comuni e INPS);**
- 3) Consentire la gestione dei progetti utili alla collettività.

Ministero ha chiesto agli Enti Locali individuazione di 1 figure di interfaccia: definito “Amministratore di sistema”, da accreditare sul sistema (Amministratore di Ambito Territoriale).

Enti locali individueranno poi le diverse figure chiamate ad operare nei diversi ruoli (Cordinatore Patto Inclusione Sociale, Case Manager-Assistente Sociale, Cordinatore per i controlli anagrafici, Responsabile per i controlli anagrafici) sulla piattaforma istituita c/o Min. Lavoro (piattaforma GePI).

L'entrata in funzione della piattaforma c/o ANPAL sul versante politiche del lavoro è prevista per la fine di novembre 2019.

I controlli in carico ad INPS, COMUNI, e altri Enti deputati si legano al tema sanzioni sul RdC.

Sanzioni, sospensione e decadenza.

Il ruolo di controllo circa possesso requisiti è affidato:

- ai Comuni,
- ai Centri per l'Impiego,
- ma soprattutto all'INPS.

L'INPS effettua controlli ed è ente deputato ad irrogare le sanzioni pecuniarie.

I comuni e i Centri per l'Impiego collaborano, comunicando le irregolarità di cui sono venuti a conoscenza.

1 – Resa o utilizzo di false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso:

- reclusione da 2 a 6 anni,

2 – Omessa comunicazione: delle variazioni di reddito e/o patrimonio, di altre informazioni

rilevanti ai fini revoca o riduzione beneficio:

- Reclusione da 1 a 3 anni

3 - Possibile condanna per il **reato di cui art. 640 – bis Codice Penale** (Truffa ai danni di una PA).
Revoca beneficio RdC e sanzioni.

Nei 3 casi a seguito di condanna: revoca disposta da INPS con efficacia retroattiva (recupero indebito).

Applicabile anche per lavoro irregolare, il cui computo avrebbe prodotto decadenza dal beneficio.

Accertamenti INPS di non corrispondenza dichiarazioni, omessa comunicazione di variazioni (reddito, patrimonio, nucleo).
Disposta immediata revoca beneficio con effetto retroattivo.

Beneficiario è tenuto alla restituzione.

Sul reato prefigurato dal decreto.

Falsità nell'autocertificazione DSU ai fini ISEE

accertata e confermata in sede giurisdizionale può essere rubricata come :

Truffa (art. 640 C.P.) << chiunque con artifici o raggiri procura a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione.....>> ,

Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche (Art. 640 – bis C.P.) se il fatto riguarda contributi o altre erogazioni concessi dallo Stato o altri enti pubblici.

4 - Altre irregolarità che possono determinare sanzioni riguardano:

1. Mancato rispetto di comportamenti relativi alle misure previste dal sistema (es. mancata accettazione offerta di lavoro congrua);
2. discordanze nei dati inerenti il requisito di condizione economica che hanno determinato il riconoscimento del beneficio in misura maggiore dello spettante.

Sanzione: decadenza dal beneficio.

5 – Sanzioni applicabili in forma di decurtazione beneficio:

- Mancata presentazione alle convocazioni previste.
- Mancata partecipazione iniziative di orientamento.
- Mancato rispetto impegni previsti Patto per Inclusione (per frequenza corsi di istruzione o formazione – per minori, o impegni prevenzione e cura, tutela salute)

Comuni e Centri per l'Impiego mettono a disposizione notizie e elementi in loro possesso che possono dar luogo a sanzioni.

Comunicano fatti suscettibili di produrre sanzioni entro 10 gg. da evento.

Sanzioni per discordanza dati economici si applicano anche per mancata adeguamento DSU per variazione nucleo familiare. Tempo a disposizione 2 mesi per aggiornamento.

I Comuni sono altresì responsabili delle verifiche e controlli anagrafici, mediante impiego dati anagrafe, notizie in possesso dei servizi sociali, e altre informazioni, incrociandole con dati derivanti dalle DSU ISEE (art. 7, c.15 del DL 4/19).

Accertamento di mancata comunicazione è causa di responsabilità disciplinare e contabile.

Per dichiarazioni mendaci che generano indebito percepimento del RdC i soggetti deputati ai controlli (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, INL) trasmettono all’Autorità Giudiziaria la documentazione entro 10 gg. dall’accertamento del fatto.

Accordo Conferenza Stato – Città ed autonomie locali sulle modalità di attuazione controlli sui requisiti di

residenza e soggiorno del **4 luglio 2019**.

I Comuni procedono al controllo sui requisiti di:

1) Residenza,

2) Soggiorno

entro 30 gg. dal riconoscimento del RdC.

Requisito di residenza.

Iniziativa in carico al Comune di “ultima residenza”, quello indicato in domanda.

Comune fornisce i dati tramite piattaforma digitale entro 30 gg.e da questa resi disponibili all'INPS.

Informazioni riguardano il soddisfacimento totale o parziale circa la continuità della residenza nei 2 anni antecedenti la domanda.

Se esito solo parzialmente positivo:

indicazione di data iscrizione nei propri archivi e comune di provenienza, altri eventuali precedenti periodi di iscrizione.

Informazioni sono rese disponibili al comune di provenienza.

Comune di provenienza fornisce stesse informazioni per parte di competenza **entro 20 gg.**

Si procede così fino al completamento dei periodi di residenza necessari al requisito.

X impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti (es. iscrizione per provenienza da Stato estero in data posteriore ai 10 anni e assenza informazioni su precedenti iscrizioni anagrafiche in un comune italiano):

Comune ultima residenza **convoca interessato per acquisire informazioni.**

Tempistiche:

30 gg. successivi al periodo ordinario di verifica , ove iscrizione direttamente dall'estero o non identificabile comune di provenienza;

entro 30 gg. dal termine periodo necessario ad individuare ultimo comune di provenienza (20 gg. ad ogni passaggio) se uno o più comuni sono

identificabili.

Requisito di soggiorno.

Verifica a carico del Comune di ultima residenza.
Entro 30 gg. dal riconoscimento beneficio.

In caso di impedimenti nelle verifiche negli archivi accessibili al Comune, e altre necessità: convocazione dell'interessato per acquisire informazioni . Termine viene esteso a 45 gg.

Verifiche su composizione nucleo familiare.

Obbligo per i Comuni di verifica su minimo 5% del totale dei beneficiari del RdC residenti.

Verifiche riguardano:

1. aspetti sostanziali,
2. controlli anagrafici su composizione nucleo dichiarato ai fini ISEE.
3. Verifiche su effettività cambio di residenza per separati o divorziati dopo l' 1/9/2018.

I Comuni adottano – entro 3 mesi – un Piano sulle verifiche, individuando le modalità di effettuazione.

Fonti: informazioni degli uffici anagrafici, informazioni raccolte dai Servizi Sociali, ogni altra informazione utile.

Esiti delle verifiche (con difformità) sono messi a disposizione dell'INPS mediante piattaforma entro 10 gg. lavorativi dall'accertamento fatto da sanzionare.

Sono comunicate anche verifiche con esito positivo.

Fermo obbligo (x dichiarazioni mendaci) di trasmettere documentazione all'Autorità Giudiziaria.

In sede di prima applicazione, i tempi massimi per le verifiche su Residenza e Soggiorno sono di **90 gg.**

Successivo Accordo stabilirà modalità di esonero , anche parziale, dagli oneri di verifica

i Comuni che abbiano aderito ad ANPR (in base all'evoluzione della banca dati).

Controlli dei Comuni e Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza SIRDC).

Il Sistema prevede 2 distinte piattaforme digitali:

a) presso ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'Impiego,

b) presso il Ministero del Lavoro per il coordinamento dei Comuni, utile per la Gestione dei Patti per l'inclusione Sociale (piattaforma GePI).

Il Min. Lavoro mette a disposizione la piattaforma ai Comuni; accesso e utilizzo sono regolati mediante apposita convenzione.

Il DM 108 del 2/9/19 disciplina le informazioni trattate nell'ambito della piattaforma per il Patto per Inclusione Sociale

Approva inoltre il piano tecnico di attivazione. La

piattaforma viene denominata “ GePI”
(Gestionale dei Patti per l'Inclusione).

La Piattaforma si compone di 3 sezioni:

- 1) Gestione Patti per l'Inclusione Sociale;
- 2) Controlli anagrafici,**
- 3) Progetti Utili alla Collettività.

Nelle more del completamento di ANPR i dati relativi agli esiti dei controlli anagrafici sono inseriti dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali.

La convenzione col Min. L.P.S ha durata triennale. Particolare attenzione è posta alla normativa in materia di accesso e trattamento dati.

Il Ministero mette a disposizione dei Comuni:

- a) elenco dei beneficiari del RdC che devono essere convocati per stipulare Patto Inclusione;
- b) elementi identificativi dei beneficiari di RdC e PdC per verifica requisiti residenza e soggiorno;**
- c) informazioni per la gestione dei progetti utili alla collettività.

A livello di Ambito viene individuato una (o più) figura che svolge il ruolo di “Amministratore di Ambito”.

Figura dell'Ente Locale di interfaccia col Ministero.

L'”Amministratore di Ambito” non accede alle singole posizioni dei beneficiari del RdC – Accredita gli operatori comunali deputati alle diverse funzioni.

Sono previsti diversi ruoli, i seguenti:

1. ***Coordinatore per i controlli Anagrafici:***
assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
2. ***Responsabile per i controlli Anagrafici:***
effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo);

3. ***Coordinatore di ambito***: assegna ai Case managers appartenenti al Comune uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi;

4. ***Case Manager***: gestisce il caso, occupandosi di compilare Analisi preliminare, Quadro di Analisi e Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC; accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune o dell'ambito).

Per accesso alla piattaforma è necessario disporre delle credenziali SPID.